

Allegato "A" al Repertorio Generale n. 347564/28888

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Faenza la Società Cooperativa denominata “CO.ABI – Consorzio Comprensoriale Cooperative di Abitazione - Società Cooperativa”, che potrà essere ad ogni effetto indicata più semplicemente “ CO.ABI Società Cooperativa” o “COABI Società Cooperativa”o “CO.ABI. Società Cooperativa”.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la promozione e la gestione di iniziative nell’ambito dell’edilizia residenziale, economica e popolare, tendenti al contenimento dei costi e, quindi, al conseguimento di migliori rapporti tra qualità e valore delle abitazioni, offrendo, ai Soci della Cooperativa e a quelli delle cooperative associate, economie e garanzie di correttezza e oculatezza nella trasformazione, in abitazioni, rispondenti alle loro esigenze familiari, dei loro risparmi.

La Cooperativa può operare anche con terzi nei limiti posti dalla legislazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei Soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto di:

a) acquistare o costruire, direttamente o in economia o in appalto, senza fini speculativi, alloggi di tipo economico e popolare, o qualsiasi altro tipo di edificio da assegnare in proprietà, in uso, a riscatto con patto di futura vendita o in affitto ai propri Soci e ai Soci delle Cooperative associate.

La Cooperativa potrà, quindi, realizzare edifici sia a proprietà divisa che indivisa:

- acquistando o anche permutando i terreni, sia con diritto di proprietà che con diritto di superficie o con qualsiasi altro diritto reale, da persone fisiche o giuridiche, società o Enti Pubblici o Privati, anche in aree P.E.E.P.;

- acquistando o permutando, nei centri storici ed in altre zone aree, edifici da restaurare, conservare o trasformare oppure demolire e ricostruire secondo le normative vigenti.

b) Acquistare, anche mediante assegnazioni da parte degli Enti Pubblici, o permutare terreni fabbricabili e fabbricati non di lusso, sia in proprio che per conto delle Cooperative associate, e venderli quando risultino esuberanti o inutilizzabili per il fabbisogno.

c) Curare l’acquisto fatto in proprio dalle Cooperative associate di aree allo scopo di costruirvi o farvi costruire case di abitazione da assegnare e/o affittare ai Soci delle

cooperative stesse, anche, con patto di futuro riscatto.

d) Progettare ed inquadrare piani di costruzione organici.

e) Assumere la cura tecnica, legale ed amministrativa dei complessi immobiliari, quartieri, villaggi, condominii cooperativi o quant'altro sarà per sorgere per iniziativa del "CO.ABI".

f) Indire gare d'appalto, controllare opere in costruzione, fungere da stazione appaltante per le Cooperative associate.

g) Assumere il compito della costruzione degli alloggi per le Cooperative associate e per i Soci, ai sensi della legge 22/10/71 n. 865 e successive modificazioni e integrazioni e norme di attuazione.

h) Svolgere, in nome e per conto dei Soci persone fisiche e delle Cooperative associate, presso i competenti organi Statali e Regionali, gli Istituti Bancari, Assicurativi Previdenziali, Società e gruppi finanziari e qualsiasi altro Ente Pubblico e Privato, tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento dei contributi, dei finanziamenti ed in genere di tutte le agevolazioni previste dalle leggi sulla edilizia residenziale.

i) Svolgere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria affine o collegata con lo scopo sociale.

l) Curare l'amministrazione e la manutenzione degli stabili costruiti direttamente dal "CO.ABI" o dalle cooperative associate o dai Soci.

m) Svolgere ogni altra iniziativa atta a migliorare e potenziare l'attività dei Soci sia delle Cooperative associate che delle persone fisiche, assistere gli stessi nello svolgimento delle loro attività, intesa a potenziare ed incrementare l'edilizia residenziale e coordinare tutte le iniziative atte a tale scopo.

n) Organizzare e/o promuovere inchieste, convegni, corsi e centri di studio, pubblicare riviste e libri, promuovere contatti con gli Organi Legislativi, Governativi Nazionali e Regionali, Enti Locali ecc., per la trattazione di questioni legislative, tecniche, economiche, burocratiche, ecc., inerenti i problemi della edilizia residenziale della Cooperazione. Per i suindicati scopi il "CO.ABI" potrà realizzare, acquistare o costruire le necessarie strutture e attrezzature.

o) Provvedere alle operazioni di finanziamento necessarie per il conseguimento degli scopi sociali propri, di quelli dei Soci persone fisiche e delle Cooperative associate. Previa delibera dell'Organo Amministrativo, il "CO.ABI" potrà assumere e firmare impegni e dare garanzie e fidejussioni anche sotto forma ipotecaria a favore dei propri Soci e delle Cooperative associate.

p) Il "CO.ABI" potrà, inoltre, ricercare e ricevere finanziamenti e contrarre mutui ipotecari e non, attivi e passivi, da Organismi Nazionali o Internazionali, da assegnare o attribuire ai propri Soci per acquistare fabbricati per le finalità statutarie.

q) Accettare elargizioni, sovvenzioni od eredità di qualsiasi natura o forma da parte di privati o di Enti.

r) Stimolare lo spirito di risparmio e di previdenza istituendo una speciale sezione di attività, per la raccolta del risparmio esclusivamente fra i Soci del "CO.ABI" e delle Cooperative ad esso associate, ricevendo da essi prestiti secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e con le modalità definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Dette somme potranno essere impiegate per il finanziamento dei programmi edilizi del "CO.ABI", dei Soci e delle cooperative ad esso aderenti.

s) Assumere interessenze, partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società Cooperative e di altra natura, comunque, collegate al movimento Cooperativo a

scopo di stabile investimento, partecipare alla loro attività, anche, prestando proprie fidejussioni. Concedere fidejussioni ad altri organismi; dare adesioni ad altre realtà i cui scopi, siano affini o complementari a quelli della Società.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di Soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, che abbiano esigenza di ottenere in assegnazione immobili ad uso abitativo e/o pertinenziale e che sono in possesso dei requisiti richiesti.

Possono essere Soci tutte le cooperative purchè iscritte nel Registro Prefettizio, nonchè tutte le persone fisiche che, siano in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggi ai sensi delle disposizioni in materia.

In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

La Cooperativa determina i criteri di precedenza per l'assegnazione degli alloggi; la Cooperativa può altresì concordare particolari graduatorie, in accordo con Enti Pubblici e privati, nel caso in cui tali enti concedano particolari agevolazioni per l'acquisizione o per la realizzazione di immobili da assegnare o concedano, comunque, specifici contributi e agevolazioni per la realizzazione di determinate iniziative o attività a favore dei Soci.

Art. 6 (Categoria speciale di Soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci ai sensi dell'art. 2.527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi Soci comunque in possesso dei requisiti di cui all'art .5 del presente statuto che intendano valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri Soci.

I voti espressi dai Soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I Soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto;

a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il Socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di Socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei Soci.

Ai Soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 22, anche in misura inferiore ai Soci Cooperatori, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai Soci speciali non spetta, comunque, l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del Capitale Sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Al Socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei Soci Cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge, nonché la eventuale tassa di ammissione da pagare.

Alla domanda deve essere allegato:

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali e di demandare al "CO.ABI" la consulenza tecnica, lo studio e la compilazione dei progetti, la direzione e la assistenza tecnica dei lavori e dei collaudi, la ricerca dei finanziamenti e mutui, l'assistenza amministrativa e quanto altro occorra per realizzare i programmi edificatori della Cooperativa;

e) dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere in assegnazione un alloggio cooperativo;

f) la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di Società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà

contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Alla domanda, relativa alle Società, associazioni ed enti, devono essere uniti i seguenti documenti:

- c) copia del vigente statuto sociale e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;
- e) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda nella quale dovrà essere indicato, fra l'altro, l'accettazione di quanto specificato nelle precedenti lettere c), d), f), delle persone fisiche nonché l'impegno di servirsi dell'assistenza tecnica e amministrativa del "CO.ABI" per il rimborso delle spese effettuate nel suo esclusivo interesse su presentazione della relativa nota;
- f) ultimo bilancio e relativi allegati con la copia di documento comprovante l'avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese.

Per l'assegnazione degli alloggi per la proprietà indivisa, sarà redatto apposito regolamento interno che comprenderà, comunque, i requisiti e gli indirizzi espressi dagli Enti Pubblici preposti alla programmazione, realizzazione e finanziamento degli alloggi.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei Soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 8 (Obblighi del Socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità negli ammontari e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, determinata dall'Organo Amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e delle spese di gestione dell'anagrafe dei Soci;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
 - delle quote relative al prezzo dell'immobile da ricevere in assegnazione, che saranno fissate dal l'Organo Amministrativo e/o dall'Autorità competente in caso di costruzione realizzata con finanziamento o contributo pubblico;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni

adottate dagli organi sociali;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde:

1. per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il Socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, comunque non prima di avere adempiuto a tutti gli impegni assunti all'atto dell'adesione nonché tutti quegli impegni e convenzioni assunte con la società in tempi successivi ed infine dopo che siano stati assolti gli obblighi che la società stessa abbia assunto nei confronti di terzi per conto del Socio che intende recedere.

Non è ammesso il recesso quando l'assegnazione, anche provvisoria dell'alloggio, ha avuto luogo. In tal caso, però, l'Organo Amministrativo può consentire che al Socio che intenda recedere, si sostituisca uno degli altri Soci, secondo l'ordine di iscrizione e di graduatoria nell'elenco dei prenotati.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio Cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al Socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,

senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

f) che abbia variato il domicilio, senza darne comunicazione alla Cooperativa, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del presente statuto, rendendosi irreperibile ai fini delle comunicazioni sociali.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari, all'ultimo domicilio validamente comunicato e, riportato al libro Soci della Società, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del Socio)

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 12 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società previsti negli artt. 5 e 6, subentrano nella partecipazione del Socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il

proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13 e per quanto concerne gli effetti derivanti dal rapporto mutualistico, si fa riferimento alle norme previste nel regolamento.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I Soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche, fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 16 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 25 (venticinque). Ogni Socio deve sottoscrivere almeno 4 (quattro) azioni.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai Soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione

del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 17 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei Soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei Soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 18 (Recesso detentori di azioni di partecipazione)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 25 (Venticinque). Le azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge. L'Organo Amministrativo delibera il numero minimo di azioni che ciascun Socio Cooperatore, persona fisica e giuridica, deve conferire. Ciascun Socio, non persona fisica, deve sottoscrivere almeno 4 (quattro) azioni.
 - 2) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei Soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2.346 del codice civile.

Art. 20 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7, controfirmare per accettazione del potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il Socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei Soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai Soci

non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei Soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli Soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 24 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, contenente l'ordine del giorno, il luogo della riunione, che può anche essere diverso da quello della sede sociale, purchè in territorio nazionale, la data e l'orario della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, spedito con almeno 10 giorni in anticipo rispetto a quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. A tal fine, si considerano, comunque, mezzi idonei il telefax, il telegramma e la e-mail certificato.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo ed i Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 3) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 4) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- 5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 21.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta al medesimo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

Il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro Soci non risultano iscritti più di venti Soci.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria relative allo scioglimento anticipato, alla proroga della durata della Società, al trasferimento della sede in altra Provincia, al mutamento dell'oggetto sociale e all'eventuale fusione con altri Enti similari, in

seconda convocazione, devono essere prese con il voto favorevole di due terzi almeno dei voti di tutti i Soci presenti.

Art. 27 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le votazioni dovranno, comunque, effettuarsi per appello nominale o a scrutinio segreto se ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un quarto dei voti dei Soci presenti.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 28 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun Socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i Soci persone giuridiche potranno avere un voto ogni 20 (venti) di loro Soci con un massimo di 5 (cinque).

I Soci, persona fisica o il mandatario di persona giuridica che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio o mandatario di impresa associata avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di Socio, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non Socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale trascritto su apposito libro firmato dal Segretario e dal Presidente e deve indicare quanto prescritto nell'art. 2.375 del codice civile.

Art. 30 (Organo Amministrativo)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i Soci Cooperatori, oppure tra le persone indicate dai Soci Cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiore a quello consentito dalla normativa vigente.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

L'Assemblea dei Soci può nominare il Presidente Onorario a vita, scelto fra gli ex Presidenti.

Il Presidente Onorario è invitato alle riunioni dell'Organo Amministrativo con funzione consultiva, senza diritto di voto.

Art. 31 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo gestisce la Cooperativa con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché l'Organo Amministrativo sia informato sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai Soci, è di competenza dell'Organo Amministrativo.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Organo Amministrativo, esse dovranno essere fatte a scrutinio segreto quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratta di affari nei quali siano interessati Amministratori e Sindaci o il Direttore nonché loro parenti ed affini sino al terzo grado incluso.

Le riunioni dell'Organo Amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Art. 33 (Integrazione dell'Organo Amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può

compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Organo Amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori Delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci Supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 37 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Cooperativa.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2.409 – bis del codice civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purchè relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della Società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alle procedure della Camera Arbitrale e di

Conciliazione della Cooperazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Sono devolute alla cognizione degli arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €.100.000 (centomila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata

esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo predisporrà i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le Assemblee Straordinarie.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato Chesi Giorgio

Firmato Assirelli Elio

Firmato Vincenzo Palmieri Notaio